

2) Nell'ipotesi di risposta negativa alla prima questione:

Se l'interpretazione del diritto degli Stati membri conforme al diritto dell'Unione consenta e richieda che i giudici e le autorità amministrative degli Stati membri integrino, in assenza di intervento legislativo a livello nazionale, le disposizioni penali nazionali applicabili nella specie sulla base dei criteri di proporzionalità sanciti dalle ordinanze della Corte di giustizia dell'Unione europea *Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld* (C-645/18) <sup>(1)</sup>

e *Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld* (C-140/19, C-141/19, C 492/19, C-493/19 e C-494/19, EU:2019:1103).

<sup>(1)</sup> Direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI») Testo rilevante ai fini del SEE (GU 2014, L 159, pag. 11).

<sup>(2)</sup> EU:C:2019:1108.

<sup>(3)</sup> EU:C:2019:1108.

---

**Impugnazione proposta il 9 giugno 2020 dal Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale  
(Ottava Sezione) del 2 aprile 2020, causa T-571/17, UG / Commissione**

**(Causa C-249/20 P)**

(2020/C 348/04)

*Lingua processuale: il francese*

**Parti**

*Ricorrente:* Commissione europea (rappresentanti: B. Mongin, L. Radu Bouyon, agenti)

*Altra parte nel procedimento:* UG

**Conclusioni della ricorrente**

- Annullare la sentenza del Tribunale dell'Unione europea (Ottava Sezione) del 2 aprile 2020, causa T-571/17, UG / Commissione;
- rinviare la causa dinanzi al Tribunale;
- riservare le spese di primo grado e di impugnazione.

**Motivi e principali argomenti**

1. Primo motivo: snaturamento dei fatti (punti da 64 a 71 della sentenza impugnata)

Secondo una giurisprudenza consolidata, vi è snaturamento soggetto al sindacato della Corte quando la valutazione delle prove esistenti appare manifestamente erranea. Un siffatto snaturamento deve risultare in modo manifesto dai documenti del fascicolo.

Nella prima parte del motivo, la Commissione sostiene che la conclusione del Tribunale secondo cui l'Autorità abilitata a concludere i contratti («AACC») avrebbe fissato a UG un termine troppo breve per porre rimedio all'insufficienza professionale è contraddetta dalle prove documentali contenute nel fascicolo. L'AACC non ha richiesto a UG di raggiungere tutti gli obiettivi stabiliti nel rapporto di valutazione del 2015 e di ristabilire un rapporto di fiducia con i suoi colleghi entro un periodo di tre mesi.

Secondo la seconda parte del motivo, il Tribunale avrebbe erroneamente concentrato il suo esame sulla questione delle assenze ingiustificate e non avrebbe tenuto conto del carattere ricorrente di diversi elementi di insufficienza professionale riscontrati nella decisione del 17 ottobre 2016 e nella lettera dell'8 settembre 2016.

2. Secondo motivo: errore di diritto (punti da 72 a 77 della sentenza impugnata)

Il Tribunale ha annullato la decisione impugnata sulla base di un errore di fatto, senza tuttavia dimostrare che tale errore fosse «manifesto». Tuttavia, l'AACC dispone di un ampio potere discrezionale in relazione al licenziamento e il controllo operato dal Tribunale si limita a verificare che non vi sia stato un errore manifesto o uno sviamento di potere. Il Tribunale ha individuato un errore nella decisione impugnata che riguardava solo uno degli elementi di insufficienza professionale su cui l'AACC aveva richiamato l'attenzione di UG, errore che non era «manifesto» e che non poteva quindi portare all'annullamento della decisione impugnata.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Erfurt (Germania) il 24 giugno 2020 —  
A, G, E / B AG**

**(Causa C-276/20)**

(2020/C 348/05)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Landgericht Erfurt

**Parti**

*Ricorrenti:* A, G, E

*Resistente:* B AG

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se il diritto dell'Unione, in particolare il principio di effettività e i diritti fondamentali sanciti a livello di Unione, nel caso di violazione delle norme europee in materia di immatricolazione e di emissioni da parte del costruttore di un veicolo ovvero di un motore, imponga di non detrarre l'indennità relativo all'uso effettivo del veicolo dal danno subito dall'acquirente. Se l'esclusione di tale detrazione si applichi quantomeno nel caso in cui un costruttore abbia cagionato un danno al cliente intenzionalmente e in mala fede.
- 2) Se il giudice del rinvio costituisca una giurisdizione indipendente e imparziale ai sensi dell'articolo 267 TFUE in combinato disposto con l'articolo 19, paragrafo 1, terza frase, TUE, nonché con l'articolo 47, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 3 luglio 2020 —  
Commerzbank AG / E.O.**

**(Causa C-296/20)**

(2020/C 348/06)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Bundesgerichtshof

**Parti**

*Ricorrente in primo grado e in cassazione:* Commerzbank AG

*Resistente in primo grado e in cassazione:* E.O.